



# Legge federale sulla circolazione stradale

(LCStr)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2021<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *Nell'articolo 25 capoverso 2 lettera i «gli odocronografi, i tacografi» è sostituito con «i tachigrafi».*

<sup>2</sup> *Negli articoli 89b lettera a numero 3 e 89c lettera c «l'odocronografo» è sostituito con «il tachigrafo».*

### *Art. 2 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni.

### *Art. 6a cpv. 2 e 4*

#### <sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> La Confederazione e ciascun Cantone nominano un interlocutore per le questioni inerenti alla sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).

### *Art. 9 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3<sup>bis</sup>, primo periodo*

<sup>2bis</sup> Può autorizzare un superamento del peso massimo consentito e della lunghezza massima per veicoli e combinazioni di veicoli che presentano particolari caratteristiche costruttive e di equipaggiamento ecologiche. Il superamento massimo consentito

<sup>1</sup> FF  
<sup>2</sup> RS 741.01

è pari all'eccedenza di peso o lunghezza richiesta da tali caratteristiche. La capacità di carico non deve risultarne incrementata.

<sup>3bis</sup> Il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato su domanda del detentore del veicolo. ...

*Art. 15a cpv. 3, primo periodo e 4*

<sup>3</sup> Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione medio grave o grave da cui consegue la revoca della licenza. ...

<sup>4</sup> La licenza di condurre in prova scade se durante il periodo di prova il titolare commette un'ulteriore infrazione medio grave o grave.

*Art. 16 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 18 marzo 2016<sup>3</sup> sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l'ammonizione del conducente.

*Art. 16c cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Dopo un'infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:

- a<sup>bis</sup>. almeno 12 mesi, se il titolare della licenza ha violato intenzionalmente norme elementari della circolazione in misura tale da aver corso il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso l'effettuazione di sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore o l'inosservanza particolarmente grave di un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4;

*Art. 17a<sup>4</sup>*

*Abrogato*

*Art. 25 cpv. 2 lett. i<sup>5</sup>*

*Abrogata*

*Art. 25 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Invece degli apparecchi di cui al capoverso 2 lettera i, il Consiglio federale può consentire l'impiego di altri strumenti di registrazione, come programmi elettronici su unità mobili, stabilendone condizioni e requisiti.

<sup>3</sup> RS **314.1**

<sup>4</sup> RU **2012** 6291, in particolare 6298; non ancora in vigore.

<sup>5</sup> RU **2012** 6291, in particolare 6299; non ancora in vigore.

## **Titolo secondo a: Veicoli a guida autonoma**

### *Art. 25a* Definizione

Sono detti a guida autonoma i veicoli in grado di assumere completamente e in permanenza le funzioni di guida del conducente, almeno in determinate condizioni.

### *Art. 25b* Esonero del conducente dai propri obblighi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali e la misura in cui il conducente di un veicolo a guida autonoma è esonerato dagli obblighi di cui all'articolo 31 capoverso 1.

<sup>2</sup> Può prevedere che i veicoli a guida autonoma possano effettuare manovre in assenza del conducente in aree di parcheggio separate dal resto del traffico e dagli spazi di circolazione destinati a pedoni e ciclisti. Disciplina le condizioni e i requisiti di tali aree.

### *Art. 25c* Veicoli senza conducente su determinati tratti

<sup>1</sup> I veicoli a guida autonoma che non necessitano di un conducente possono essere autorizzati a circolare solo su tratti prestabiliti e sotto la sorveglianza di un operatore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le altre condizioni d'immatricolazione e utilizzo, la procedura d'immatricolazione nonché i diritti e gli obblighi degli operatori.

<sup>3</sup> Il Cantone d'immatricolazione (art. 22) stabilisce caso per caso i tratti ed eventuali ulteriori condizioni alle quali un veicolo senza conducente può essere impiegato sui tratti in questione. Per tratti intercantonali si accorda con i Cantoni interessati, per quelli comprendenti strade nazionali con l'USTRA.

### *Art. 25d* Veicoli senza conducente di dimensioni ridotte e a bassa velocità

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere che i veicoli di dimensioni ridotte e a bassa velocità che non necessitano di un conducente possano essere autorizzati a circolare anche senza stabilire tratti specifici ed esonerare l'operatore di tali veicoli da determinati obblighi. Esso disciplina le condizioni d'immatricolazione e utilizzo nonché la procedura d'immatricolazione.

<sup>2</sup> Il Cantone d'immatricolazione richiede il consenso dei Cantoni sul territorio dei quali il veicolo è utilizzato.

### *Art. 25e* Disposizioni comuni

<sup>1</sup> Nel quadro di una regolamentazione ai sensi degli articoli 25b–25d il Consiglio federale provvede affinché la sicurezza di tutti gli utenti stradali non sia compromessa, le norme della circolazione siano rispettate e i sistemi di automazione possano trattare solo dati di cui siano garantite correttezza e integrità.

<sup>2</sup> I veicoli a guida autonoma devono essere dotati di un registratore di guida.

<sup>3</sup> Il sistema di automazione e il registratore di guida devono essere protetti da accessi non autorizzati.

*Art. 25f*            Requisiti del registratore di guida

<sup>1</sup> Il registratore di guida non deve essere disattivabile.

<sup>2</sup> Deve registrare i seguenti eventi contrassegnandoli con una marca temporale:

- a. attivazione del sistema di automazione;
- b. disattivazione del sistema di automazione e relativo motivo;
- c. richiesta al conducente da parte del sistema di automazione di riprendere il controllo e relativo motivo;
- d. inibizione o attenuazione di interventi del conducente da parte del sistema di automazione;
- e. attuazione da parte del sistema di automazione di una manovra per minimizzare i rischi;
- f. attuazione da parte del sistema di automazione di una manovra in casi di emergenza; e
- g. verificarsi di guasti tecnici rilevanti per la sicurezza.

<sup>3</sup> Per i veicoli senza conducente devono essere inoltre registrati i seguenti eventi:

- a. impartizione di un ordine da parte dell'operatore;
- b. interruzione della comunicazione con l'operatore.

<sup>4</sup> Gli eventi devono essere registrati all'interno di un sistema chiuso con l'indicazione della versione software installata del sistema di automazione.

<sup>5</sup> I dati rilevati dal registratore di guida non devono essere modificabili. Una volta raggiunto il limite di capacità della memoria, i dati più vecchi vengono sovrascritti.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale specifica i dati da registrare in conformità con il diritto internazionale. Può escludere i veicoli di cui all'articolo 25d dall'obbligo di installare un registratore di guida o circoscrivere gli eventi da registrare.

*Art. 25g*            Accesso ai dati del registratore di guida

<sup>1</sup> I dati del registratore di guida devono essere accessibili al detentore del veicolo mediante un'interfaccia standard. Devono essere disponibili in una forma facilmente leggibile. I dati rilevati durante la guida di terzi possono essere consultati senza la loro approvazione solo se il detentore del veicolo può far valere un interesse legittimo in relazione a un incidente o a un'infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

<sup>2</sup> Il detentore del veicolo mette a disposizione del conducente e dell'operatore i dati che li riguardano per i quali possano far valere un interesse legittimo.

<sup>3</sup> I dati del registratore di guida relativi a incidenti o infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale possono essere estratti e trattati dalle competenti autorità amministrative, di giustizia e di polizia a fini di accertamento. L'autorità deve cancellare i dati estratti non appena non sono più necessari per eventuali procedimenti penali o amministrativi, al più tardi sei mesi dopo la chiusura definitiva del procedimento.

<sup>4</sup> I dati del registratore di guida possono essere estratti e trattati dalle autorità d'immatricolazione nel quadro degli esami periodici dei veicoli (art. 13 cpv. 4) per verificare il funzionamento del sistema di automazione. L'autorità deve cancellare i dati estratti non appena non sono più necessari, al più tardi due anni dopo il ritiro del veicolo dalla circolazione.

<sup>5</sup> Le autorità d'immatricolazione trasmettono all'USTRA i dati estratti di cui al capoverso 4 insieme al tipo di veicolo in una forma che non permetta di identificare il conducente o l'operatore né il singolo veicolo. L'USTRA utilizza i dati per la sorveglianza del mercato e li mette a disposizione per ricerche e analisi.

#### *Art. 25h*            Esperimenti con veicoli a guida autonoma

<sup>1</sup> L'USTRA può autorizzare esperimenti di durata limitata con veicoli a guida autonoma. Può autorizzarli anche per veicoli che non necessitano di un conducente senza che vengano definiti appositi tratti.

<sup>2</sup> Nel quadro dell'autorizzazione può prevedere deroghe alla vigente normativa sulla circolazione stradale. La sicurezza della circolazione deve essere sempre garantita.

<sup>3</sup> Gli esperimenti e i relativi risultati devono essere documentati dai responsabili di tali iniziative. L'USTRA pubblica i rapporti al riguardo. I responsabili garantiscono all'USTRA l'accesso a tutti i dati connessi agli esperimenti.

<sup>4</sup> In singoli casi l'USTRA può delegare ai Cantoni l'autorizzazione di esperimenti che non superano i confini regionali. Esso stabilisce le condizioni quadro per lo svolgimento di tali iniziative.

#### *Art. 52 cpv. 1, secondo e terzo periodo nonché 2*

<sup>1</sup> ... Il Consiglio federale può prevedere eccezioni o estendere il divieto ad altre gare con veicoli a motore. Nel decidere considera soprattutto le esigenze della sicurezza e dell'educazione stradali e della protezione dell'ambiente.

<sup>2</sup> Fatta eccezione per le escursioni, le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi su strade pubbliche e le gare di velocità su circuito escluse dal divieto abbisognano del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono.

#### *Art. 57 cpv. 5 lett. c*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può prescrivere che:

- c. i conducenti e i passeggeri di velocipedi portino il casco di protezione fino al compimento dei 16 anni.

#### *Art. 59, frase introduttiva e cpv. 4 lett. b*

<sup>4</sup> Sono determinate secondo il Codice delle obbligazioni<sup>6</sup>:

- b. la responsabilità civile del detentore per i danni subiti dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte lesa portava con sé, in particolare bagagli e simili; è fatta salva la legge del 20 marzo 2009<sup>7</sup> sul trasporto di viaggiatori.

*Art. 65 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge del 2 aprile 1908<sup>8</sup> sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.

<sup>3</sup> L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge sul contratto d'assicurazione.

*Art. 89b, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. d, j e m*

Il SIAC serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- d. controllo dell'assicurazione, dello sdoganamento e dell'imposizione dei veicoli ammessi alla circolazione secondo la LIAut<sup>9</sup>;
- j. riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli e di altre imposte, nonché riscossione e verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;
- m. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 2011<sup>10</sup> sul CO<sub>2</sub>.

*Art. 89d lett. e–h*

Le seguenti autorità trattano i dati del SIAC:

- e. le autorità competenti per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la LIAut<sup>11</sup>, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;
- f. le autorità competenti per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni conformemente alla legge del 19 dicembre 1997<sup>12</sup> sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.
- g. i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali secondo la legge del 19 marzo 2010<sup>13</sup> sul contrassegno stradale, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori di veicoli;

<sup>7</sup> RS 745.1  
<sup>8</sup> RS 221.229.1  
<sup>9</sup> RS 641.51  
<sup>10</sup> RS 641.71  
<sup>11</sup> RS 641.51  
<sup>12</sup> RS 641.81  
<sup>13</sup> RS 741.71

- h. le autorità competenti per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 2011<sup>14</sup> sul CO<sub>2</sub>, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

*Art. 89e lett. a, a<sup>bis</sup>, b, g e k*

I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati:

- a. le autorità e i servizi autorizzati al trattamento dei dati di cui all'articolo 89d, per quanto attiene ai dati trattati in virtù di tale disposizione;
- a<sup>bis</sup>. le autorità di polizia, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per l'identificazione del detentore e dell'assicuratore e per la ricerca di veicoli;
- b. l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione e per la ricerca di veicoli;
- g. l'Ufficio federale dell'energia, per quanto attiene ai dati del veicolo necessari per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli secondo la legge sul CO<sub>2</sub><sup>15</sup>;

k.<sup>16</sup> *Abrogata*

*Art. 89g cpv. 6, secondo periodo<sup>17</sup>*

*Abrogato*

*Art. 90 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> È punito con una pena detentiva sino a quattro anni o con una pena pecuniaria chiunque violi intenzionalmente norme elementari della circolazione in misura tale da correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso l'effettuazione di sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore o l'inosservanza particolarmente grave di un limite di velocità.

<sup>4</sup> È considerata particolarmente grave l'inosservanza di un limite di velocità quando viene superato:

- a. di almeno 40 km/h il limite di 30 km/h;
- b. di almeno 50 km/h il limite di 50 km/h;
- c. di almeno 60 km/h il limite di 80 km/h;
- d. di almeno 80 km/h un limite superiore a 80 km/h.

<sup>14</sup> RS **641.71**

<sup>15</sup> RS **641.71**

<sup>16</sup> FF **2020** 8799

<sup>17</sup> FF **2020** 8799

*Art. 91 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina*

*Abrogata*

*Art. 95 cpv. 2*

<sup>2</sup> È punito con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene la validità della licenza di condurre in prova sia scaduta.

*Art. 96 cpv. 2*

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

*Art. 98a cpv. 4*

<sup>4</sup> Nei casi gravi, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

*Art. 99 cpv. 1 lett. h-j<sup>18</sup>*

*Abrogate*

*Art. 99a* Punibilità dei conducenti di veicoli a motore con potenza o velocità ridotte

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque, a bordo di un veicolo a motore con potenza o velocità ridotte, commette un'infrazione secondo uno dei seguenti articoli:

- a. articolo 91 capoverso 2 lettere a e b;
- b. articolo 91a capoverso 1;
- c. articolo 94 capoverso 1;
- d. articolo 95 capoversi 1 e 2.

<sup>2</sup> Se, in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera c, uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina i veicoli a motore con potenza o velocità ridotte.

*Art. 100 n. 4, terzo periodo*

.... Se il conducente non ha usato la prudenza imposta dalle circostanze oppure se durante un viaggio ufficiale urgente non ha usato gli speciali segnalatori prescritti, la pena deve essere attenuata.

<sup>18</sup> RU 2012 6291, in particolare 6315; non ancora in vigore.



*Art. 105a* Aiuti finanziari per nuove tecnologie

<sup>1</sup> L'USTRA può, entro i limiti dei crediti stanziati per la promozione di soluzioni innovative nel campo dei trasporti sulle strade pubbliche, concedere aiuti finanziari per:

- a. impianti pilota e di dimostrazione;
- b. progetti per la sperimentazione di nuovi sviluppi tecnologici.

<sup>2</sup> Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano un valore aggiunto in Svizzera.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi sulla base di una domanda e alle seguenti condizioni:

- a. il richiedente garantisce che i lavori saranno svolti in base allo scopo prefissato e valutati sistematicamente;
- b. il progetto influisce positivamente sulla mobilità sostenibile;
- c. il progetto è concluso entro tre anni.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le altre disposizioni relative agli aiuti finanziari, in particolare i requisiti della domanda, i costi computabili e le condizioni per la proroga del termine di cui al capoverso 3 lettera c.

*Art. 106 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può autorizzare l'USTRA a concedere deroghe a disposizioni di ordinanza in singoli casi specifici.

*Art. 106a* Trattati internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali negli ambiti della circolazione stradale per i quali l'Assemblea federale gli ha delegato competenze normative. Vi rientrano in particolare:

- a. rinuncia alla conversione di licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;
- b. riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;
- c. immatricolazione di veicoli, in particolare riconoscimento e cambio di immatricolazione;
- d. trasporti eccezionali transfrontalieri;
- e. scambio reciproco e comunicazione di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore; i trattati con il Principato del Liechtenstein possono prevederne la partecipazione al SIAC;
- f. esecuzione di pene pecuniarie o multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale; i trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive;
- g. costruzione ed equipaggiamento dei veicoli, equipaggiamento degli utenti dei veicoli e riconoscimento reciproco delle relative perizie.

<sup>2</sup> Esso può approvare modifiche dei seguenti accordi:

- a. Convenzione dell'8 novembre 1968<sup>19</sup> sulla circolazione stradale;
- b. Accordo europeo del 1° maggio 1971<sup>20</sup> completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968;
- c. Convenzione dell'8 novembre 1968<sup>21</sup> sulla segnaletica stradale;
- d. Accordo europeo del 1° maggio 1971<sup>22</sup> completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968;
- e. Accordo del 20 marzo 1958<sup>23</sup> concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
- f. Accordo europeo del 30 settembre 1957<sup>24</sup> relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
- g. Accordo europeo del 1° luglio 1970<sup>25</sup> relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.

<sup>3</sup> Esso può approvare modifiche dell'appendice 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>26</sup> fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia per tenere conto dell'evoluzione delle pertinenti disposizioni legali dell'Unione europea. Può inoltre approvare ulteriori deroghe per i veicoli a propulsione alternativa, oltre a quelle concernenti il limite di peso di cui all'appendice 6 dell'Accordo, purché siano limitate al peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa.

<sup>4</sup> Esso può delegare all'USTRA la competenza di modificare trattati di cui ai capoversi 1 e 2. A tale scopo tiene conto della portata delle modifiche.

## II

La legge federale del 18 marzo 2016<sup>27</sup> che autorizza il Consiglio federale ad approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada è abrogata.

<sup>19</sup> RS **0.741.10**

<sup>20</sup> RS **0.741.101**

<sup>21</sup> RS **0.741.20**

<sup>22</sup> RS **0.741.201**

<sup>23</sup> RS **0.741.411**

<sup>24</sup> RS **0.741.621**

<sup>25</sup> RS **0.822.725.22**

<sup>26</sup> RS **0.740.72**

<sup>27</sup> RU **2016 3237**

## III

La legge del 18 marzo 2016<sup>28</sup> sulle multe disciplinari è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se il conducente di un veicolo non viene sorpreso o fermato al momento dell'infrazione alla LCStr<sup>29</sup>, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN<sup>30</sup>, la multa è inflitta alla persona fisica o giuridica indicata nella licenza di circolazione come detentrica del veicolo.

## IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, giorno mese anno

Consiglio nazionale, giorno mese  
anno

Il presidente,  
Il segretario,

Il presidente,  
Il segretario,

28 RS 314.1  
29 RS 741.01  
30 RS 741.71